Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **396.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

microchirurgia;
chirurgia della mano;
tecniche operatorie generali;
epatologia;
chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo;
immunoematologia;
neuroendocrinologia;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
immunologia generale;
fisiopatologia chirurgica;
complementi di fisica;
malattie tropicali e sub-tropicali;
medicina delle comunità;
neuropsicologia clinica;
diagnostica e chirurgia endoscopica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **397.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inclusi i seguenti insegnamenti:

fisiopatologia medica;
fisiopatologia endocrina;
dietoterapia;
medicina di pronto soccorso;
applicazioni tecnologiche in chirurgia;
fisiopatologia ostetrico-ginecologica;
chirurgia sperimentale;
dermatologia allergologica e professionale;
oncologia clinica;
medicina delle comunità;
nefrologia pediatrica;
dermatologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. 398.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 24, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto penale commerciale;
diritto del commercio internazionale;
economia aziendale;
statistica economica;
organizzazione aziendale.

Nell'art. 26 del medesimo corso di laurea, alla lettera *a*), relativa all'elenco degli insegnamenti propedeutici all'insegnamento di « istituzioni di diritto privato » sono aggiunti i seguenti due insegnamenti:

diritto agrario;
diritto fallimentare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 106

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 luglio 1983.

Modificazioni al decreto 10 giugno 1977, e successive modificazioni, recante l'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 10 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 19 luglio 1977, recante lo elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali e modificato ripetutamente con i decreti seguenti:

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241/1979;

27 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/1979;

4 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1980;

2 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1981;

Ritenuto opportuno aggiungere il principio attivo medicato, denominato *Sulfamonometossina,* nella lista dei sulfamidici sistemici, riportata nell'allegato *A*), al citato decreto 10 giugno 1977;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che ha espresso parere favorevole, nella seduta del 3 maggio 1983;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei sulfamidici sistemici, riportato nello allegato *A*) al decreto 10 giugno 1977 e successive modificazioni, citato nelle premesse è aggiunta la *Sulfamonometossina.*

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
CAMPAGNOLI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(4950)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla « Les Assurances générales de France vie », rappresentanza generale per l'Italia, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1982 della Les Assurances générales de France vie, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta rappresentanza ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla Les Assurances générales de France vie, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4920)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 aprile 1983 della Società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Viste le clausole di adeguamento allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti clausole di adeguamento della prestazione assicurata, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino:

clausola regolante l'adeguamento della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 4 - mista, a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 22 agosto 1978, n. 11580;

clausola regolante l'adeguamento della prestazione assicurata e del premio, da applicare alla tariffa n. 4 - mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 22 agosto 1978, n. 11580 (in sostituzione dell'analoga clausola di rivalutazione approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1982, n. 14602);

clausola regolante l'adeguamento della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 4u - mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 22 agosto 1978, n. 11580;

clausola regolante l'adeguamento della prestazione assicurata e del premio, da applicare alla tariffa n. 64 Rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962, n. 4339 (in sostituzione dell'analoga clausola di rivalutazione approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1982, n. 14602);

clausola regolante l'adeguamento della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 64 - Rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962, n. 4339;

clausola regolante l'adeguamento della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 62 - Rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 6 settembre 1969, n. 6649.

Art. 2.

La società predetta è autorizzata ad adottare i nuovi codici alle tariffe di assicurazione suindicate qualora alle stesse siano abbinate le clausole testè autorizzate.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4923)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 23 agosto 1982 della S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4922)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 luglio 1983.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e le regioni interessate, lo aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con il voto n. 225 espresso nell'adunanza del 15 maggio 1981, che qui integralmente si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Emilia-Romagna elencati in dispositivo, con estensione della riclassificazione all'intero territorio comunale;

Vista la deliberazione n. 1299 in data 30 marzo 1982 della giunta regionale della regione Emilia-Romagna, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 1704 del 28 febbraio 1983, nonché la deliberazione della giunta regionale n. 605 del 1° marzo 1983 con le quali la regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio di tutti i comuni indicati nel predetto voto n. 225 del Consiglio superiore dei lavori pubblici con la pro-

posta di non classificare sismico il comune di Tornolo (Parma) e di includere invece nella classificazione altri comuni;

che, pertanto, sulla proposta avanzata si è reso necessario acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 63, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Emilia-Romagna comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI BOLOGNA
(S = 9)

Borgo Tossignano
Casalfiumanese
Castel del Rio
Castel Guelfo di Bologna
Dozza
Fontanelice
Imola
Medicina
Monterenzio
Mordano

PROVINCIA DI FORLÌ
(S = 9)

Bellaria-Igea Marina
Bertinoro
Borghi
Castrocaro Terme e Terra del Sole
Cattolica
Cesena
Cesenatico
Dovadola
Forlì
Forlimpopoli
Gambettola
Gatteo
Gemmano
Longiano
Meldola
Mercato Saraceno
Misano Adriatico
Modigliana
Mondaino
Monte Colombo
Montefiore Conca
Montescudo
Montiano
Poggio Berni
Portico e San Benedetto
Predappio
Riccione
Rimini
Roncofreddo
San Clemente
San Giovanni in Marignano
San Mauro Pascoli
Sant'Arcangelo di Romagna
Sarsina
Savignano sul Rubicone
Sogliano sul Rubicone
Torriana
Tredozio
Verucchio

PROVINCIA DI MODENA
(S = 9)

Frassinoro
Pievepelago

PROVINCIA DI PARMA
(S = 9)

Monchio delle Corti
Palanzano

PROVINCIA DI RAVENNA
(S = 9)

Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Casola Valsenio
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Castel Bolognese
Cervia
Conselice
Cotignola
Faenza
Riolo Terme
Russi
Sant'Agata sul Santerno
Solarolo

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(S = 9)

Busana
Castelnuovo ne' Monti
Collagna
Ligonchio
Ramiseto
Toano
Vetto
Villa Minozzo

Art. 2.

Sono confermate sismiche, col grado di sismicità S = 9, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1964, n. 64, le zone della regione Emilia-Romagna comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI FORLÌ
(S = 9)

Bagno di Romagna
Civitella di Romagna
Coriano
Galeata
Montegridolfo
Morciano di Romagna
Premilcuore
Rocca San Casciano
Saludecio
Santa Sofia
Verghereto

PROVINCIA DI RAVENNA
(S = 9)

Brisighella

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1983

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(4947)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 giugno 1983, n. **399.**
Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato.

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in 7.500 azioni della « Immobiliare Rione Vittoria » S.p.a. e in 475 azioni della « Immobiliare Rione S. Gottardo » S.p.a., entrambe in Milano, disposto in favore della sezione provinciale di Genova dalla sig.ra Emilia Barbesti con testamento pubblico 24 giugno 1979, pubblicato in data 13 maggio 1980 n. 345683 di repertorio, a rogito dott. Carlo Emiliano Verde, notaio in Genova, registrato a Genova in data 28 maggio 1980 al n. 11332.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 269

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Firenze e Genova.

Con decreti ministeriali 28 luglio 1983, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Firenze:

trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo, di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini e simili): 35ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 808.000 mensili.

Provincia di Genova:

facchinaggio nei civici macelli: 35ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 808.000 mensili.

(4935)

Sostituzione di membri dei comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Calabria, Lombardia e Valle d'Aosta.

Con decreto 20 luglio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, il sig. Antonio Giglio è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Francesco Franco, dimissionario.

Con decreto 20 luglio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, il sig. Luigi Garavaglia è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazioni ed in sostituzione del sig. Pierino Galli, dimissionario.

Con decreto 20 luglio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, il sig. Enrico Andreoni è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Pierfranco Dabbene, dimissionario.

(4714)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Aero club d'Italia

Con decreto ministeriale 17 giugno 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è stata determinata l'indennità di carica da corrispondere al presidente dell'Aero club d'Italia in misura pari al trattamento iniziale annuo comprensivo della tredicesima mensilità e della indennità integrativa speciale spettante al direttore generale di ente pubblico cui sia attribuito il secondo livello retributivo maggiorato del venti per cento. Detta indennità compete a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 723, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'Aero club d'Italia.

(4975)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici, in Macchia di Ferrandina

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 174.832.000 dovuto dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Matera è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4888)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venezia

Con decreto 7 luglio 1983 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze è stato annullato il precedente decreto interministeriale concernente la reintegrazione tra i beni demaniali marittimi dell'area di mq. 2147, ubicata in località Lido nel comune di Venezia, riportata nel catasto del comune omonimo al foglio n. 31, mappali 77/b e 19/b, area esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato con decreto interministeriale 12 gennaio 1960.

(4890)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'ordinanza ministeriale 17 giugno 1983, concernente: « *Modificazione* all'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982 recante modificazioni, nei confronti della Grecia, all'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa a norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus esotici nonché misure restrittive all'importazione di bovini ed ovini vivi dall'isola greca di Lesbo, ai fini della prevenzione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 172 del 24 giugno 1983).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, all'art. 1, al quinto rigo, dove è scritto: « ... in premessa *sono escluse* la Grecia ... », deve leggersi: « ... in premessa *è esclusa* la Grecia ... ».

(4966)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 25 agosto 1983.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 12 agosto 1983 relativo alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre mesi fissata per il 25 agosto 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,15 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(5006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 19 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1580,550	1580,550	—	1580,550	—	—	1580,450	1580,550	1580,550	—
Marco germanico	596,480	596,480	—	596,480	—	—	596,200	596,480	596,480	—
Franco francese	198,270	198,270	—	198,270	—	—	198,270	198,270	198,270	—
Fiorino olandese	533,220	533,220	—	533,220	—	—	532,900	533,220	533,220	—
Franco belga	29,768	29,768	—	29,768	—	—	29,767	29,768	29,768	—
Lira sterlina	2401 —	2401 —	—	2401 —	—	—	2400,800	2401 —	2401 —	—
Lira irlandese	1883,200	1883,200	—	1883,200	—	—	1882,500	1883,200	1883,200	—
Corona danese	165,630	165,630	—	165,630	—	—	165,570	165,630	165,630	—
E.C.U.	1359,060	1359,060	—	1359,060	—	—	1359,069	1359,060	1359,060	—
Dollaro canadese	1281,400	1281,400	—	1281,400	—	—	1281,650	1281,400	1281,400	—
Yen giapponese	6,498	6,498	—	6,498	—	—	6,499	6,498	6,498	—
Franco svizzero	734,210	734,210	—	734,210	—	—	734,250	734,210	734,210	—
Scellino austriaco	84,804	84,804	—	84,804	—	—	84,850	84,804	84,804	—
[illegible] norvegese	212,750	212,750	—	212,750	—	—	212,720	212,750	212,750	—
Corona svedese	202,200	202,200	—	202,200	—	—	202,050	202,200	202,200	—
FIM	278,700	278,700	—	278,700	—	—	278,300	278,700	278,700	—
Escudo portoghese	12,970	12,970	—	12,970	—	—	13,050	12,970	12,970	—
Peseta spagnola	10,532	10,532	—	10,532	—	—	10,534	10,532	10,532	—

Media dei titoli del 19 agosto 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	41,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,475
» 6 % » » 1970-85	86,475
» 6 % » » 1971-86	83,125
» 6 % » » 1972-87	79,175
» 9 % » » 1975-90	76,425
» 9 % » » 1976-91	75,925
» 10 % » » 1977-92	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	74,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,550
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,075
» » » » 1- 9-1981/83	99,875
» » » » 1-10-1981/83	99,975
» » » » 1-11-1981/83	100,225
» » » » 1-12-1981/83	100,525
» » » » 1- 3-1981/84	100,075
» » » » 1- 4-1981/84	99,975
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 1-1982/84	100,100
» » » » 1- 3-1982/84	100,100
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
» » » » 1- 8-1982/84	99,775
» » » » 1- 9-1982/84	99,875
» » » » 1-10-1982/84	99,900
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	99,975
» » » » 1- 3-1982/86	100,025
» » » » 1- 5-1982/86	100,025
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	99,975
» » » » 1- 8-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	99,825
» » » » 1-10-1982/86	99,825
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	99,975
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,375
» » » 12 % 1- 1-1984	98,200
» » » 12 % 1- 4-1984	96,925
» » » 18 % 1- 4-1984	100,525
» » » 12 % 1-10-1984	94,750
» » » 18 % 1- 1-1985	100,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,325
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,925
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1580,500
Marco germanico	596,340
Franco francese	198,270
Fiorino olandese	533,060
Franco belga	29,767
Lira sterlina	2400,900
Lira irlandese	1882,850
Corona danese	165,600
E.C.U.	1359,060
Dollaro canadese	1281,525
Yen giapponese	6,498
Franco svizzero	734,230
Scellino austriaco	84,827
Corona norvegese	212,735
Corona svedese	202,125
FIM	278,500
Escudo portoghese	13,010
Peseta spagnola	10,533

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi trentadue posti per la nomina alla qualifica di operaio del personale dell'esercizio, categoria seconda, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1982, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi trentadue posti di operaio in prova del personale dell'esercizio nella categoria seconda, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art 1 del presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285; e successive leggi a modificazione ed integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, per la nomina alla qualifica di operaio in prova del personale dell'esercizio, seconda categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per trentadue posti da conferire presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali:

	Posti
Piemonte - Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	n. 2
Liguria	» 2
Lombardia	» 2
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino)	» 2
Veneto	» 2
Friuli-Venezia Giulia	» 2
Emilia-Romagna	» 2
Toscana	» 2
Marche - Umbria	» 2
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali)	» 2
Abruzzo - Molise	» 2
Campania	» 2
Puglia - Lucania	» 2
Calabria	» 2
Sicilia	» 2
Sardegna	» 2

La partecipazione è limitata per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso della licenza di scuola elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 12).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 e dell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i

mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità, maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operaio (seconda categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domande di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato e di nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e da una prova tecnico-pratica consistente in operazioni di pulizia di una superficie-campione (vetri, pavimenti, mobili). Per lo svolgimento della prova il candidato dovrà saper individuare i mezzi più idonei tra quelli messi a disposizione dalla commissione.

Detta prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà un giudizio sulla idoneità o meno dei candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati.

Il colloquio e la prova non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello conseguito nella prova pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta bollata) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e intendano far valere titoli di preferenza utili, a parità di merito, ai fini della loro collocazione nella graduatoria definitiva, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove stesse, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, camputati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi

di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, ed *o)* — un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)*, ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)*, ed *l)* dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale, la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del quarto comma del precedente art. 8).

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun concorso, le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Visita medica di controllo

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita sanitaria da effettuarsi a cura di medici fiduciari p.t., senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita sanitaria comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno inivitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma orginale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovrano produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita; qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, da quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto della stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazione di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 23 Poste, foglio n. 251

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOMANDA

(Da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla «Gazzetta Ufficiale» ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

Alla DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER . . (1) - Ufficio I - Concorsi - c.a.p. .

Oggetto: *Concorso a due posti di operaio - seconda categoria - per la direzione compartimentale di* . . (1), (Decreto ministeriale n. 4865 del 2 giugno 1983).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . (2). Nome . .

Luogo di nascita . Prov. .

Data di nascita

Indirizzo .

(via/piazza - numero civico)

Comune di residenza . Prov. .

C.a.p. tel. stato civile .

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . (3) (es.: coniugato; o coniugato con n. . . figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc. . .)

o all'esenzione del limite massimo di età perché . . . . . (4).

a) E' cittadino italiano SI NO (5).

b) Gode dei diritti politici SI NO (6).

c) Non ha precedenti penali SI NO (7).

d) Titolo di studio . . . . istituto . . . .

data conseguimento . . . .

e) Posizione militare . . . . (8).

f) E' impiegato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ufficio . . . .

con la qualifica di . . . . dal

g) E' stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (9) SI NO . . . .

. . . .

h) Ha presentato domanda di partecipazione per la sola direzione compartimentale di . . . .

i) E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione provinciale prescelta.

l) . . . . (10).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

(data) (firma del candidato da autenticare) (11)

SPAZIO PER AUTENTICA (11)

Spazio per marca da bollo da L. 3000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda nei termini . SI NO

Domanda con firma autografa SI NO

Eventuali motivi di esclusione . . . .

Il revisore

. . .

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale, per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola direzione compartimentale.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(4) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(5) Cancellare la voce che non interessa.

(6) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, precisare i motivi a tergo della domanda.

(7) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(8) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato e rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(10) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(11) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio:

(4946)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 2 giugno 1983, concernente: « Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi sessantaquattro posti per la nomina alla qualifica di perito, indirizzo telecomunicazioni ramo radio-elettronico, sesta categoria, del personale dell'esercizio nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 217 del 9 agosto 1983).

Nell'allegato *B* (schema di domanda) al decreto citato in epigrafe, alla pag. 6367, dove è scritto: « lettera *h*) di aver prestato servizio presso amministrazioni statali ... », deve leggersi: « lettera *h*) di *non* aver prestato servizio presso amministrazioni statali ».

(4978)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, istituto di scienze neurologiche, piazza Luigi Miraglia, 2 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 settembre 1983, ore 9;
seconda prova: 13 settembre 1983, ore 9.

(5002)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 78, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena, istituto di fisica, via Campi, 213/A - Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 settembre 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 7 settembre 1983, ore 8,30.

(5001)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 43, IN TORRE PELLICE

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di medico prima qualifica professionale;
due posti di infermiere generico;
un posto di aggiunto;
un posto di ostetrica;
un posto di archivista dattilografo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Torre Pellice (Torino).

(333/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 58, IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di personale sanitario medico, presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio, a:

un posto di primario ospedaliero (area funzionale di medicina, disciplina: cardiologia);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (area funzionale di medicina, disciplina: cardiologia);
quattro posti di assistente medico (area funzionale di medicina, disciplina: cardiologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio.

(335/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1983, n. **44.**

Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei consorzi di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *dell'*11 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma generale

La Regione attua programmi regionali di bonifica finalizzati allo sviluppo della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell'ambiente rurale, coordinando l'attività dei consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e, per quanto non disposto, dalle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Determinazione del territorio

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la esecuzione di opere di bonifica integrale e montana, di tutela e ripristino ambientale su tutto il territorio regionale, accordando la concessione dei lavori ai consorzi di bonifica integrale ed ai consorzi per l'ufficio di economia e di bonifica montana.

Il territorio regionale è suddiviso in comprensori di bonifica, montana ed integrale, delimitati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche di convenienti dimensioni e funzionalità.

L'amministrazione regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, disporrà le opportune rettifiche, con decreto del presidente della giunta regionale delle vigenti delimitazioni dei comprensori di bonifica.

Di norma una stessa area non può essere contemporaneamente inserita in comprensorio di bonifica montana ed integrale.

Le rettifiche delle delimitazioni sono disposte senza alcuna ulteriore formalità, salva la pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione, dalla quale consegue anche lo adeguamento degli statuti dei consorzi di bonifica sovraordinati all'area medesima.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, può essere motivatamente disposto che su una determinata area del territorio regionale non possono essere svolte le attività previste dalla legislazione vigente in materia di bonifica.

Dal provvedimento suddetto consegue l'effetto, con decorrenza dall'esercizio finanziario immediatamente successivo, dell'adeguamento degli statuti dei consorzi di bonifica eventualmente sovraordinati all'area medesima.

Art. 3.

Comprensorio di bonifica

Sul comprensorio di bonifica, come delimitato ai sensi del precedente art. 2, è costituito ed opera un unico consorzio di bonifica.

Nell'ambito di un unico comprensorio possono temporaneamente operare più consorzi di bonifica, se aggregati in un unico consorzio di secondo grado.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, è approvato, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il programma di riordinamento dei consorzi di bonifica integrale e di derivazione, formati da enti locali, esistenti, da attuare entro i successivi cinque anni, mediante fusioni, scissioni, ampliamenti territoriali, aggregazioni di consorzi ora esistenti ed anche mediante la costituzione di nuovi consorzi di bonifica.

I singoli provvedimenti attuativi del programma di riordinamento di cui al precedente comma sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Comitato di coordinamento

Ai fini di coordinare l'attività dei consorzi di bonifica integrale, è costituito il comitato regionale di coordinamento della bonifica integrale.

Spetta al suddetto comitato di esprimere parere sul programma regionale delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario da eseguire nel triennio ed annualmente, sul programma di riordinamento di cui al precedente art. 3, terzo comma, sugli schemi di bilancio di cui al successivo art. 20, terzo comma, sulle proposte di statuto e di regolamento di amministrazione dei singoli consorzi per le parti aventi rilevanza comune ed anche, al fine del loro coordinamento, in ordine all'esecuzione ed all'esercizio di opere interessanti più comprensori.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura ed è composto dai presidenti e da un consigliere di ciascun consorzio di bonifica.

Per il coordinamento di cui al secondo comma, fanno parte del comitato anche i presidenti dei consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana.

Art. 5.

Natura dei consorzi

I consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili situati nei singoli comprensori di bonifica.

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti.

Art. 6.

Consorzio di secondo grado

I consorzi di bonifica di uno stesso comprensorio possono, ai sensi del precedente art. 3, comma secondo, costituirsi in consorzio di bonifica di secondo grado, per provvedere con organizzazione unitaria e coordinata all'esercizio più efficiente delle proprie funzioni.

Il consorzio di secondo grado è persona giuridica pubblica.

Art. 7.

Funzioni dei consorzi

I consorzi di bonifica, in attuazione di programmi pluriennali, provvedono in particolare alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di:

a) opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo;

b) impianti di derivazione, adduzione, distribuzione di acque a fini irrigui;

c) opere di ricomposizione fondiaria;

d) opere di tutela e di ripristino naturalistico-ambientale del territorio rurale;

e) opere di miglioramento fondiario;

f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica ed irrigazione.

Inoltre, in concorso con gli enti competenti ai sensi della vigente legislazione, i consorzi provvedono alla tutela dall'inquinamento delle acque, sulle quali esercitano le proprie funzioni, al fine di una loro utilizzazione per usi agricoli.

Ai consorzi di bonifica può essere affidata dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, l'esecuzione di opere pubbliche non comprese in programmi di bonifica.

I consorzi possono assumere incarichi operativi per conto di enti locali.

I consorzi sono anche strumenti di partecipazione dei consorziati all'azione programmatoria regionale e degli enti locali, in particolare concorrendo alla redazione dei programmi regionali di sviluppo agricolo e di intervento sul territorio, dei piani urbanistici regionali e locali, nonché dei piani di conservazione e di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 e di tutela dall'inquinamento, interessanti il rispettivo comprensorio di bonifica.

Art. 8.

Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale

I consorzi di bonifica nella predisposizione dei piani di riordino fondiario o di irrigazione dovranno adottare misure volte a proteggere e migliorare le aree boscate — ed eventualmente prevederne la costituzione — le rive arborate dei corsi d'acqua e comunque salvaguardare gli ambienti naturali in quanto in grado di svolgere azione ecologica positiva nei confronti della flora e fauna locali, oltreché rispetto alla stessa produttività agricola.

Conseguentemente i piani di riordino fondiario o di irrigazione dovranno contenere, oltre agli elaborati necessari per la loro approvazione, anche il progetto di conservazione e di ricostituzione vegetale, corredato dalla relazione sui tempi e sulle modalità di ripristino ambientale.

I comuni, sul cui territorio si eseguiranno piani di riordino fondiario, nonché la direzione regionale delle foreste esprimono parere, entro sessanta giorni dalla presentazione, sui piani di cui al precedente comma; decorso il termine precitato, i consorzi di bonifica possono prescindere dal suddetto parere.

La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad approvare prescrizioni e direttive cui i consorzi dovranno attenersi nella stesura dei surrichiamati progetti.

Art. 9.

Interventi di emergenza

I consorzi possono essere incaricati dalla Regione e dagli altri enti competenti di predisporre, in relazione alle opere di bonifica, servizi di emergenza nonché di eseguire interventi di somma urgenza, per prevenire e per far fronte alle conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 10.

Oneri a carico dei consorziati

Alle spese per la esecuzione delle opere che non siano a totale carico della Regione, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle altre attività consortili, alle spese di funzionamento dei consorzi, concorrono i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli che traggono un beneficio dall'attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le province, i comuni ed ogni altro ente o amministrazione per i beni di pertinenza, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto.

La ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della quota di spesa è fatta sulla base di indici estimativi del beneficio conseguibile e/o conseguito per effetto dell'attività consortile.

In via transitoria il riparto e l'imputazione di spesa può essere riferito a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.

Le deliberazioni consortili di ripartizione delle spese, sono pubblicate sugli albi pretori dei comuni interessati e sull'albo consortile per quindici giorni consecutivi.

Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso all'assessore regionale all'agricoltura entro trenta giorni consecutivi dalla data di ultimata pubblicazione della suddetta deliberazione.

L'assessore decide sugli eventuali ricorsi ed approva la deliberazione di riparto.

Il relativo decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Organi del consorzio

Sono organi del consorzio di bonifica:

l'assemblea dei consorziati;
il consiglio dei delegati;
la deputazione amministrativa;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

Art. 12.

Assemblea

L'assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile di cui al precedente art. 10.

Hanno diritto all'iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea anche gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare contributi consortili.

Ogni componente l'assemblea ha diritto al voto attivo e passivo.

L'assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del consiglio dei delegati.

Art. 13.

Fasce di contribuenza

Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in non meno di tre e in non più di cinque, costituenti sezioni elettorali.

Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del consiglio dei delegati del consorzio, approvata dall'assessore regionale all'agricoltura.

La deliberazione deve indicare i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.

Art. 14.

Sezioni elettorali

Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui all'articolo precedente, verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate da non meno di trenta consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il dieci per cento dei consorziati aventi diritto al voto.

Alla lista dei candidati, che all'interno di ciascuna sezione ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il dieci per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata. In questo caso, in deroga al precedente comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei voti espressi.

Art. 15.

Diritto al voto

Ogni elettore ha diritto al voto.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nella assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammessa più di una delega.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore e dall'amministrazione.

In caso di comunione l'elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 16.

Ricorsi

I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla direzione regionale all'agricoltura entro otto giorni dalla data dello svolgimento e pubblicati agli albi dei comuni del comprensorio e all'albo consortile.

Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere presentati all'assessore regionale all'agricoltura entro e non oltre quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei risultati.

L'assessore decide sui ricorsi. Qualora vengano accertate irregolarità essenziali, l'annullamento di ufficio delle elezioni è disposto dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 17.

Consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati è composto da membri elettivi e da membri di diritto.

Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, il numero comunque non inferiore a venti e non superiore a sessanta.

Sono membri di diritto:

il rappresentante dell'assessore regionale all'agricoltura;

il rappresentante dell'assessore regionale ai lavori pubblici;

i rappresentanti dei comuni il cui territorio ricada totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile, designato fra i sindaci o i loro delegati in apposita adunanza dei sindaci da convocarsi dal presidente del consorzio di bonifica o da colui che sarà chiamato a presiedere l'assemblea dei consorziati.

I rappresentanti degli assessori regionali sono prescelti fra i dipendenti dell'amministrazione regionale e sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su designazione dell'assessore regionale competente.

Il numero dei rappresentanti dei comuni è determinato nello statuto di ciascun consorzio e non può essere superiore ad un decimo dell'intera composizione del consiglio.

Il consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche se nessuna delle designazioni sia pervenuta.

Le designazioni successivamente effettuate sono comunque valide fino alla scadenza del consiglio dei delegati.

Il membro elettivo del consiglio dei delegati che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima lista.

Art. 18.

Nomina del presidente e della deputazione amministrativa

Il consiglio dei delegati elegge il presidente del consorzio fra i propri membri elettivi.

Il consiglio elegge, in conformità allo statuto consortile, gli altri componenti della deputazione amministrativa assicurando la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale, di almeno un rappresentante dei comuni e di almeno un delegato eletto in ciascuna sezione elettorale.

Art. 19.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due supplenti eletti dal consiglio dei delegati anche tra persone estranee al consorzio di bonifica.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Per i revisori iscritti all'albo la cancellazione o la sospensione dal medesimo è causa di decadenza.

Il collegio semestralmente trasmette all'assessore regionale all'agricoltura e al presidente del consorzio una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario del consorzio.

Art. 20.

Tutela, controllo e vigilanza

La Regione esercita sui consorzi di bonifica funzioni di tutela, controllo e vigilanza.

Sono sottoposte al controllo di legittimità, esercitato dall'assessore regionale all'agricoltura, tutte le deliberazioni dei consorzi di bonifica, escluse quelle di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati.

Sono inoltre sottoposti al controllo di merito dell'assessore regionale all'agricoltura:

a) i bilanci preventivi, da redigere in conformità allo schema predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura, le eventuali variazioni ed i conti consuntivi;

b) le deliberazioni di impegno poliennale per prestiti e mutui;

c) i regolamenti di amministrazione.

L'assessore regionale all'agricoltura per questioni di merito, può, con ordinanza motivata, disporre il rinvio dell'atto per nuovo esame.

In sede di riesame dell'atto rinviato, la conferma integrale o parziale dello stesso può essere disposta solo con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

Il riesame dell'atto è limitato al solo controllo di legittimità.

Le deliberazioni di cui sopra sono trasmesse, dopo essere state pubblicate, non oltre cinque giorni consecutivi dall'adozione, all'albo consortile per la durata di sette giorni consecutivi.

L'assessore regionale all'agricoltura decide sulle deliberazioni trasmesse entro i quindici giorni consecutivi successivi al ricevimento.

Qualora in questo lasso di tempo non sia stato assunto alcun provvedimento contrario, la relativa deliberazione è esecutiva.

Art. 21.

Amministrazione commissariale

Qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi.

Con lo stesso decreto di scioglimento si provvede alla nomina del commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'ente e della consulta commissariale. Il commissario deve convocare, entro i termini fissati dallo stesso decreto, l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio.

Il commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Solo in caso di comprovata necessità è consentita la proroga del termine di cui al secondo comma, per un periodo non superiore ad un anno.

Il commissario regionale è assistito da una consulta composta da non più di undici membri, nominati con il provvedimento di cui al comma primo, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.

Il parere della consulta è obbligatorio nelle materie sottoindicate:

a) nomina del collegio dei revisori dei conti;

b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria;

c) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

d) progetti delle opere da eseguirsi dal consorzio;

e) programmi di attività del consorzio;

f) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

g) bilancio preventivo e variazioni;

h) bilancio consuntivo;

i) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;

l) partecipazione ad enti, società od associazioni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso della costituzione di un nuovo consorzio di bonifica.

Art. 22.

Statuto

Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio dei delegati ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Nello statuto del consorzio di bonifica sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni dell'ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità

del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili, nonché gli emolumenti dovuti agli stessi e ai revisori dei conti.

Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al primo comma.

Art. 23.

Concorso regionale

Tutte le spese eventualmente da sostenere per le operazioni di riordinamento dei consorzi di cui all'art. 3 sono assunte a carico dell'amministrazione regionale.

Qualora un consorzio di bonifica estenda la propria superficie consorziata, l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese di gestione sostenute dal consorzio per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato.

Il concorso regionale non può superare la misura massima del novanta per cento delle spese dei primi due anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati.

Art. 24.

Sopportabilità economica della contribuenza

L'amministrazione regionale, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici cui le opere di bonifica sono destinate, partecipa alle spese, in quanto previste nei relativi bilanci di previsione, per la gestione e l'esercizio degli impianti, per i servizi di vigilanza nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di interesse consortile, tenendo conto dei limiti di sopportabilità da parte dei consorziati della contribuenza deliberata per lo stesso fine dagli organi consortili.

Gli stanziamenti di cui al presente e al precedente articolo sono disposti annualmente con legge regionale di bilancio.

Art. 25.

Servitù di banchina

La larghezza della fascia di terreno riservata all'accesso dei mezzi meccanici dei consorzi di bonifica per l'esecuzione dei lavori di manutenzione non può superare i 4 metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione. La stessa distanza è prescritta per il divieto di piantagioni arboree od arbustive.

Per la costituzione delle servitù e per la liquidazione dei relativi indennizzi si applicano le norme statali vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 26.

Norma transitoria sulle elezioni

Le norme della presente legge sulla elezione dei consigli dei delegati si applicano alla scadenza dei consigli attualmente in carica, come prevista dai rispettivi statuti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

I consigli dei delegati sono peraltro integrati con i membri di diritto di cui ai precedenti articoli, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. A tale scopo ed in attesa delle relative modifiche statutarie, il consiglio dei delegati stabilirà, con delibera sottoposta all'approvazione dell'assessore regionale all'agricoltura, il numero dei membri di diritto ai sensi del precedente art. 17.

Art. 27.

Norma transitoria sulle opere

L'amministrazione regionale può finanziare l'esecuzione delle opere di bonifica indipendentemente dal piano generale di bonifica.

In via transitoria, l'amministrazione regionale può finanziare ed autorizzare l'esecuzione delle opere di sistemazione agraria connesse ad un piano di riordino fondiario anche in pendenza dell'approvazione dello stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1983, n. 45.

Partecipazione alla costituzione, gestione e organizzazione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *dell'*11 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia partecipa al consorzio tra regioni denominato « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A. » e approva l'accordo, allegato alla presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano per la costituzione, gestione e organizzazione — in applicazione del regolamento della Comunità economica europea n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia — del suddetto consorzio.

Eventuali modificazioni all'accordo, di cui al precedente comma, saranno approvate con legge regionale, previa intesa tra i contraenti.

La giunta regionale designa i rappresentanti effettivi e supplenti della Regione nel consiglio generale del consorzio.

Art. 2.

L'amministrazione regionale notifica al consorzio di cui al precedente art. 1 coloro che potranno partecipare ai corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento dei divulgatori agricoli e ad ogni altra eventuale attività formativa a copertura dei posti spettanti alla Regione.

Il presidente della giunta regionale — qualora venisse ritenuta opportuna la partecipazione anche di persone non dipendenti dall'amministrazione regionale — è autorizzato ad emanare, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, apposito regolamento per la preselezione delle richieste di ammissione. In detto regolamento verrà previsto che i richiedenti dovranno essere residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.

Art. 3.

Per la partecipazione al fondo del consorzio di cui al precedente art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere la quota di adesione stabilita in lire 10 milioni.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a versare al medesimo consorzio i contributi di competenza, nei limiti degli stanziamenti che saranno determinati con legge di bilancio, per i finanziamenti che si renderanno necessari a copertura delle maggiori spese rispetto alle entrate realizzate dal consorzio stesso, giusta quanto previsto dall'art. 15 dell'accordo per l'istituzione del precitato consorzio.

Art. 4.

Per le finalità di cui al primo comma del precedente art. 3, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IV - il cap. 2318 con la denominazione: « Quota di adesione al consorzio tra regioni denominato "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A." » e con lo stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l'esercizio 1983, cui si provvede come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

Per le finalità di cui al secondo comma del precedente art. 3 viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IV - il cap. 2319 con la denominazione: «Contributi per il finanziamento del Consorzio tra regioni denominato "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A."».

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 2319 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

ACCORDO TRA LE REGIONI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

relativo a:

«*Applicazione del regolamento n. 270/1979 per lo sviluppo della divulgazione agricola, istituzione del Consorzio Nord-Italia per la formazione dei divulgatori agricoli presso il centro di Minoprio (Como)*».

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del consorzio

Tra le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate: «enti», è costituito un consorzio che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

Il consorzio viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni del presente accordo e secondo regolamenti interni deliberati dal Consiglio generale che potranno integrare il presente accordo.

Il consorzio opera come strumento di attuazione del regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia; nonché delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli enti consorziati.

Il consorzio è denominato: «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli C.I.F.D.A.» ed ha sede legale in Vertemate con Minoprio (provincia di Como).

Il consorzio ha la durata di anni venti.

Art. 2.

Scopi del consorzio

Il consorzio, senza fini speculativi, nell'ambito delle direttive stabilite a livello del comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola, persegue le seguenti finalità:

la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti e specializzati, nonché del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;

l'aggiornamento e perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli enti consorziati, gli enti locali, gli enti di sviluppo, nonché presso:

a) associazioni interaziendali,

b) associazioni fra produttori,

c) organizzazioni professionali,

d) organizzazioni cooperative agricole,

e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;

ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatogli dal «Comitato interregionale per la divulgazione agricola», con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

A tal fine il consorzio:

a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del «Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola», sulla base di un'analisi delle esigenze di formazione espresse dagli enti consorziati;

b) progetta e attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento con i servizi di divulgazione degli enti consorziati, con il contributo delle Università e dei centri di ricerca anche esteri;

c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

d) concorre, con gli enti consorziati, all'attività di studio ed alla verifica dell'idoneità delle tecniche di divulgazione;

e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi, dei formatori e la scelta dell'altro personale docente che potrà provenire anche dall'esterno, impiegato dal consorzio interregionale;

f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione ed ai periodi di *stages;*

g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative e alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.

Il consorzio può provvedere altresì, su iniziativa degli enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative collegate a quelle di cui al precedente comma e di altre concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie socio-strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori socio-economici.

Art. 3.

Strutture

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il consorzio utilizza, sulla base di specifica convenzione, principalmente le strutture ed i servizi del «Centro Lombardo per l'incremento della orto-floro-frutticoltura. Scuola di Minoprio (Como)» ed eventuali altre strutture ubicate nel territorio di enti consorziati.

Titolo II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 4.

Organi del consorzio

Gli organi del consorzio sono:

a) il consiglio generale;

b) il comitato direttivo;

c) il presidente del consorzio;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Composizione e funzionamento del consiglio generale

Il consiglio generale è composto da:

a) due rappresentanti effettivi o loro supplenti di ciascun ente consorziato, di cui:

i rappresentanti effettivi, designati fra gli assessori di norma competenti, rispettivamente, in materia di agricoltura e di formazione professionale;

i rappresentanti supplenti, scelti fra i propri funzionari esperti in divulgazione agricola ed in formazione professionale;

b) un rappresentante di ciascuna delle sei organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello provinciale della provincia di Bolzano ed un rappresentante delle stesse organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale della regione Valle d'Aosta;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ogni componente del consiglio generale ha diritto a un solo voto ed è esclusa la delega dello stesso.

Di norma il consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del presidente in caso di parità; per le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci preventivi e consuntivi ed i programmi di attività è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno.

Il presidente è tenuto a convocare senza indugi il consiglio allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare, da parte del collegio dei revisori dei conti, o da almeno la metà dei componenti il comitato direttivo, oppure da 1/3 dei componenti il consiglio, oppure da tre enti consorziati.

Art. 6.
Compiti del consiglio generale

Il consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del consorzio.

Rientrano, in particolare, nella competenza del consiglio generale:

l'elezione del presidente;

la nomina del comitato direttivo, previa l'elezione dei membri di competenza;

la nomina del collegio dei revisori dei conti;

la nomina del direttore del consorzio;

l'approvazione dei programmi di attività del consorzio;

l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo;

l'approvazione dei regolamenti interni.

Il consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il consorzio non attribuito specificatamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal presidente attraverso l'inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del presidente, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno.

Art. 7.
Composizione, durata e funzionamento del comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto da:

a) il presidente;

b) sei membri eletti dal consiglio generale in seno ai rappresentanti effettivi o supplenti degli Enti consorziati;

c) due membri eletti dal consiglio generale in seno ai rappresentanti. rispettivamente delle organizzazioni professionali e cooperative.

Il presidente del consorzio funge da presidente del comitato.

Il comitato dura in carica per tre anni.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ogni componente del comitato dispone di un solo voto.

Altre norme relative al funzionamento del comitato direttivo potranno essere determinate con regolamenti interni.

Art. 8.
Compiti del comitato direttivo

Il comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio. Spetta, tra l'altro, al comitato direttivo deliberare circa gli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente accordo, sono riservati al consiglio generale.

Art. 9.
Presidente del consorzio

Il presidente del consorzio è eletto dal consiglio generale tra i suoi componenti effettivi o supplenti nominati in rappresentanza degli enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e di norma, a rotazione.

Il presidente dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni, decadenza o morte del presidente si procede alla nomina del successore scegliendolo tra i rappresentanti effettivi e supplenti dell'ente consorziato di appartenenza del presidente cessato. Il nuovo presidente scelto in tal modo resta in carica fino alla originaria scadenza del mandato del predecessore.

Il presidente, non appena insediato, delega uno dei componenti il comitato direttivo a rappresentarlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

La delega è attribuita ad uno dei rappresentanti effettivi o supplenti degli enti consorziati con esclusione di quelli dell'ente cui appartiene il presidente.

Art. 10.
Funzioni del presidente del consorzio

Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del consorzio.

Il presidente può assumere in via eccezionale e d'urgenza, iniziative rientranti nella competenza del comitato con obbligo di far ratificare le stesse nella prima riunione successiva e comune entro il 30.mo giorno dell'assunzione dell'iniziativa.

Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti nominati dal consiglio generale di cui uno con funzioni di presidente del collegio. Uno dei revisori effettivi viene nominato su designazione del Ministero del tesoro.

Il collegio ha la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del comitato direttivo e del consiglio generale.

Art. 12.
Compiti del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile.

In particolare:

controlla l'amministrazione del consorzio;

vigila:

a) sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti, da parte del consiglio, del comitato, del presidente e del direttore;

b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;

redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.

Art. 13.
Indennità, compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali

Ai componenti del consiglio generale, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e del comitato o alle riunioni del collegio dei revisori dei conti, nella misura stabilita dall'art. 1 della legge della regione Lombardia 30 aprile 1982, n. 23, per i componenti dell'organo regionale di controllo.

Ai presidenti del consiglio generale e del collegio dei revisori dei conti l'indennità è aumentata nella stessa misura prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge della regione Lombardia 30 aprile 1982, n. 23, per i componenti dell'organo regionale di controllo.

A tutti i componenti degli organi sociali del consorzio spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro dieci giorni agli enti consorziati.

Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato entro 10 giorni successivi agli enti consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo art. 15.

I contratti stipulati dal consorzio non possono avere durata né creare impegni che eccedano la durata del consorzio; i contratti concernenti direttamente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 270/1979 non potranno avere durata né creare impegni che eccedano la durata del regolamento stesso.

Art. 15.

Fondo comune, entrate del consorzio

Il consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli enti consorziati dell'importo di L. 10.000.000 ciascuno; detto fondo è alimentato da eventuali contributi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, nonché dagli avanzi di gestione.

L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con regolamento interno.

Le entrate del consorzio, necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi dello stesso sono garantite:

dai contributi dello Stato e della C.E.E. assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal consorzio;

dalle rendite dei beni in proprietà o uso del consorzio;

dai corrispettivi per servizi svolti su richieste o degli enti consorziati o del comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui al precedente art. 2;

dai finanziamenti degli enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate, per il 70% in proporzione all'uso che ogni consorziato fa dei servizi del consorzio, per il 15% in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il 15% in proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati dell'ISTAT.

Le modalità di versamento dei finanziamenti di cui sopra sono fissate dal consiglio regionale.

Art. 16.

Recessione dal consorzio

La recessione dal consorzio ha effetto per l'ente receduto con la chiusura dall'esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al consorzio almeno 4 mesi prima di detto termine.

All'ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune né la quota di competenza sullo stesso.

Al termine della prevista durata o in caso di scioglimento anticipato, il consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del consorzio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1983, n. **46.**

Integrazione alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, concernente « Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *dell'*11 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 137 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

« I mutui concessi da istituti di credito a valere sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa non vengono computati agli effetti dei limiti di spesa ammissibili di cui al precedente quarto comma ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1983, n. **47.**

Modificazioni alle leggi regionali 16 gennaio 1978, n. 3 e 26 agosto 1966, n. 24, al fine di favorire il turismo sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *dell'*11 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, viene aggiunto il seguente alinea:

« centri per soggiorni sociali, atti ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento con criteri diversi da quelli alberghieri, gruppi di persone, organizzati da enti, società, associazioni e comitati aventi finalità di turismo sociale, per soggiorni a tariffe agevolate non inferiori a cinque giorni ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, vengono aggiunte dopo le parole « case per ferie e foresterie..... L. 20.000 » e prima delle parole « parchi di campeggio..... » le parole:

« centri per soggiorni sociali..... L. 40.000 ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera « *c* »:

« *c*) 90% del tasso ufficiale di sconto, qualora trattasi di interventi finanziari disposti a favore dei centri per soggiorni sociali di cui all'ultimo alinea dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, e successive modificazioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1983, n. **48.**

Interventi nel settore del turismo (Rifinanziamento degli articoli 1 e 2 ed interpretazione autentica dell'art. 13, quarto comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 59, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, e modifica, con maggiorazione, dei limiti di impegno per i finanziamenti ai sensi della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *dell'*11 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 25 AGOSTO 1965, N. 16, 23 AGOSTO 1982, N. 59 E 26 AGOSTO 1966, N. 24

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 2, lettera « *a* », della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1983.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 2, lettera «*b*», della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 2, lettere «*d*» ed «*e*», della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 510 milioni per l'esercizio 1983.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 5.

Per le finalità previste dalle lettere «*a*», «*b*», «*c*» e «*d*», dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 880 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1998.

Art. 6.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 7.

Per l'aumento del finanziamento di cui alla lettera «*a*» dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Parte II

NORME FINANZIARIE

Art. 9.

Il limite di impegno di lire 400 milioni, autorizzato per l'esercizio finanziario 1982 con l'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 48, viene ridotto di lire 280 milioni a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono conseguentemente ridotte di lire 280 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2001.

Il limite di impegno di lire 400 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1983 con l'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 48, viene revocato a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2002, vengono revocate.

Art. 10.

L'onere di lire 400 milioni previsto dal precedente art. 1 fa carico al capitolo 8614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'esercizio 1983.

A detto onere di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 19 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 8614 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte, per lire 20 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione e, per le restanti lire 280 milioni, mediante storno di pari importo dal precitato cap. 8619.

Art. 11.

L'onere di lire 1.500 milioni previsto dal precedente art. 2 fa carico al cap. 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1983.

A detto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1.050 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 (rubrica n. 3 - partita n. 18 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 450 milioni, mediante storno di pari importo — in relazione a quanto disposto con il precedente art. 9, primo comma — dal cap. 8619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983; di detto importo, la somma di lire 280 milioni corrisponde a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1982 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9/Rag. del 9 febbraio 1983.

Sul precitato cap. 8615 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo di riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

Art. 12.

L'onere di lire 510 milioni previsto dal precedente art. 3 fa carico al cap. 8616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 510 milioni per l'esercizio 1983.

A detto onere di lire 510 milioni si fa fronte mediante storno, in relazione a quanto disposto dal precedente art. 9, primo e secondo comma, di pari importo dal cap. 8619 del medesimo stato di previsione.

Sul precitato cap. 8616 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 510 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

Art. 13.

L'onere di lire 250 milioni previsto dal precedente art. 4 fa carico al cap. 8638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'esercizio 1983.

A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 18 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 8638 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

Art. 14.

L'onere di lire 1760 milioni previsto dal precedente art. 5, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al cap. 8619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85.

A detto onere di lire 1760 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1360 milioni, in relazione a quanto disposto con il precedente art. 9, primo e secondo comma, con lo stanziamento di pari importo già iscritto sul medesimo cap. 8619 del precitato stato di previsione;

per lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 19 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale 1983-85).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 15.

L'onere di lire 300 milioni previsto dal precedente art. 6 fa carico al cap. 3504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per

l'esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.

A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 nel precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 13 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 16.

L'onere di lire 200 milioni previsto dal precedente art. 7 fa carico al cap. 3515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'esercizio 1983.

A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 13 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 17.

L'onere di lire 500 milioni previsto dal precedente art. 8 fa carico al cap. 3517 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 13 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Parte III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 13, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Art. 18.

In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, deve intendersi che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e 175 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è il direttore regionale del turismo l'organo competente ad emettere i provvedimenti considerati nel citato ultimo comma del predetto art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1983, n. 49.

Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *dell'*11 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'attesa di una organica disciplina in materia di educazione permanente, l'amministrazione regionale provvede al finanziamento di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico.

Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al precedente comma, gli enti locali, singoli o associati, nonché gli enti ed istituzioni privati senza fine di lucro con finalità educativo-culturali.

Art. 2.

Le domande di contributo per l'attuazione di corsi di orientamento musicale devono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno e, per il 1983, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione provinciale competente per territorio.

A corredo delle istanze dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, una particolareggiata relazione illustrativa del programma dei corsi e un prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, ivi comprese le quote di iscrizione ai corsi medesimi.

Le domande dovranno inoltre indicare il numero e il tipo dei corsi programmati, il numero di ore di insegnamento e quello degli allievi e la sede delle attività didattiche.

Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'ente o associazione.

Art. 3.

Le amministrazioni provinciali, entro il mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, invieranno tutte le richieste di contributo pervenute alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali con il proprio parere sulla validità e sulla qualificazione culturale delle iniziative.

Le amministrazioni provinciali potranno, se del caso, formulare una graduatoria di priorità acquisendo anche il parere della sezione regionale Friuli-Venezia Giulia dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome e dell'Unione società corali del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge potranno essere utilizzati per le spese inerenti l'attività didattica, ivi compreso l'acquisto di strumenti musicali, applicandosi le disposizioni di cui all'art. 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

I contributi sono vincolati all'attuazione dei corsi per i quali sono stati accordati e non possono essere cumulati con altri finanziamenti regionali tesi al perseguimento di scopi identici o similari.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali - categoria IV - il cap. 1079 con la denominazione: «Contributi a enti locali, singoli e associati, nonché a enti ed istituzioni privati per il finanziamento di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 100 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 19 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 1079 viene altresì iscritto l'ulteriore stanziamento in termini di cassa di lire 80 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. n. 1079 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1983

COMELLI

(4161)

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 50.

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 24 dicembre 1982, n. 90, concernenti rispettivamente l'istituzione dell'azienda regionale per la promozione turistica e la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 13 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1981, N. 26

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituito con i seguenti:

« L'amministrazione regionale può affidare all'azienda, previa assegnazione dei necessari mezzi finanziari, il compito di curare la realizzazione e l'organizzazione di manifestazioni promozionali e di altre azioni ed iniziative di carattere propagandistico — ivi compresa la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, nazionali ed estere — concernenti anche settori dell'attività regionale diversi da quello turistico.

Qualora, per le finalità di cui al comma precedente, l'amministrazione regionale provveda all'assegnazione dei finanziamenti necessari mediante la concessione di apposito contributo (ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e successive modificazioni, o di altri strumenti legislativi), il consiglio di amministrazione dell'azienda, con proprio atto, è tenuto ad attestare il regolare impiego del contributo stesso in conformità con le direttive stabilite dall'amministrazione regionale; tale atto sostituisce qualsiasi altra documentazione a rendiconto eventualmente richiesta dalla legge d'intervento ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è integrato come segue:

« Il consiglio di amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consiglio; analogamente, nel caso di sostituzione di singoli componenti il consiglio, i membri sostituiti restano in carica, ad ogni effetto, sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina dei sostituti.

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *i*) dal presidente del consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia o da un consigliere di amministrazione da esso delegato;

l) dal dirigente dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;

m) dal dirigente del servizio delle attività culturali della direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ».

Art. 4.

Nel sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, la locuzione « dopo un intervallo di almeno tre ore dalla prima » è sostituita con la locuzione « dopo un intervallo di almeno un'ora dalla prima ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituito con il seguente:

« Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda e vigila sull'esecuzione dei compiti ad essa affidati; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza; adotta in caso di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza dell'ufficio di presidenza, da sottoporre a ratifica dell'organo medesimo alla prima riunione successiva ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituito con il seguente:

« L'ufficio di presidenza emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma di attività deliberato dal consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti alla competenza del consiglio stesso; in caso d'urgenza o necessità, l'ufficio di presidenza può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio di amministrazione, da ratificare nella adunanza immediatamente successiva ».

Art. 7.

La lettera *b*) dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituita con la seguente:

« *b*) da contributi e sovvenzioni della Regione, di enti, associazioni e privati; ».

Art. 8.

All'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, dopo il secondo comma viene inserito il seguente:

« Il personale dell'azienda incaricato di attività connesse con lo svolgimento di azioni promozionali e pubblicitarie fuori dal territorio regionale può essere autorizzato all'effettuazione di lavoro straordinario nei limiti di cui all'art. 79, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 ».

Art. 9.

Dopo l'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 15-*bis* - *Personale con contratto a termine.* — Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, con particolare riguardo ai compiti indicati alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 2, l'azienda è autorizzata a operare annualmente a carico del proprio bilancio assunzioni a tempo determinato, per la parte di attività che non può essere svolta dal personale di ruolo assegnato.

A tale scopo il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente — con provvedimento da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 11 — il numero delle assunzioni necessarie, le qualifiche da ricoprire, la durata e le modalità nonchè i criteri di selezione.

I rapporti contrattuali sono stipulati per il tempo necessario all'effettuazione della specifica attività e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi e, alla loro scadenza, non possono essere rinnovati.

Art. 15-*ter* - *Incarichi di consulenza e collaborazione.* — Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, con particolare riferimento all'organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di altre iniziative promozionali, alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, allo svolgimento di campagne pubblicitarie nonchè all'approfondimento di specifici problemi turistici, l'azienda è autorizzata a conferire — con provvedimento del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 11, terzo comma — incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, agenzie pubblicitarie, enti pubblici e privati.

Il provvedimento consiliare determinerà le modalità e la durata degli incarichi e la misura degli emolumenti, in armonia con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è sostituito con il seguente:

« In deroga al disposto dell'art. 117, lettera *e*), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la giunta regionale può autorizzare il personale dell'azienda ad utilizzare l'automezzo privato

— nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 128 della legge medesima — anche per missioni nel territorio nazionale o all'estero, presso stati confinanti con la regione ».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1982, N. 90

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dai seguenti commi:

« Le agenzie di viaggio e turismo che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possiedano regolare licenza di pubblica sicurezza dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 4 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro la stessa data le agenzie di cui al primo comma dovranno inviare alla direzione regionale del turismo idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della presente legge, da parte dell'imprenditore o da una o più persone dipendenti dall'agenzia.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **51**.
Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, in materia di trasporti pubblici locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 13 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 8, la giunta regionale, sentiti i consorzi di bacino di traffico nonché il comitato di cui all'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche e integrazioni, delibera annualmente, entro il limite delle somme assegnate per ciascun esercizio finanziario dallo Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, ovvero entro il limite del relativo stanziamento iscritto, in via di previsione, nel bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, il programma per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, formulato con le seguenti determinazioni economico-finanziarie:

a) il costo economico standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali ed ambientali in cui essi vengono svolti;

b) le tariffe, ordinarie e di abbonamento, per i servizi di linea extraurbani nonché, in concorso con gli enti locali interessati, le tariffe per i servizi urbani comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;

c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti di qualsiasi tipo connessi all'esercizio dei servizi svolti;

d) l'ammontare dei contributi da corrispondere alle aziende per i servizi svolti, secondo la suddivisione di cui alla precedente lettera *a*).

Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma, la giunta regionale:

1) approva, successivamente all'entrata in vigore del bilancio regionale per il relativo esercizio finanziario, la formulazione iniziale del programma;

2) approva, nel corso dell'esercizio, eventuali assestamenti del programma verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico-finanziarie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), in relazione alle disposizioni statali, di carattere normativo e finanziario emanate in materia, ad esigenze sopravvenute oppure alla modifica del regime tariffario;

3) approva, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, l'assestamento definito del programma, sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi nell'anno precedente e sulla base dell'ammontare dell'assegnazione dello Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151 ».

Art. 2.

I primi sei commi dell'art. 10 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

« Le commissioni amministratrici delle aziende speciali di trasporto costituite ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sono tenute a deliberare e trasmettere il proprio bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 30 settembre di ciascun anno, ovvero entro il diverso termine stabilito dai provvedimenti legislativi statali in materia di finanza locale, oltre ai rispettivi organi comunali, provinciali o consortili per la relativa approvazione di competenza, anche alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali ed al competente consorzio di bacino di traffico.

Ai fini della presente legge i consorzi di enti locali, costituiti ai sensi del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e che provvedono alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, sono equiparati alle aziende speciali di trasporto di cui al precedente comma.

I suddetti bilanci di previsione debbono essere redatti conformemente alla vigente normativa in materia, nonché alle direttive impartite dalla giunta regionale.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, le aziende pubbliche di cui ai precedenti primo e secondo comma nonché le imprese private concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenute a trasmettere, alla direzione regionale ed al consorzio di bacino di traffico citati, una relazione conforme allo schema approvato dalla giunta regionale, contenente le previsioni economico-finanziarie per l'anno successivo sulla base dei dati di gestione dell'anno precedente e di quello in corso, riferite a ciascuna unità di gestione assegnata ai sensi della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché agli altri servizi, anche in concessione provvisoria, e contenente inoltre i raffronti fra i propri costi ed i costi economici standardizzati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le aziende di trasporto, pubbliche e private, debbono trasmettere alla direzione regionale ed ai consorzi di bacino citati, un prospetto analitico delle percorrenze effettuate nell'anno precedente, che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell'autorità concedente adottati nel corso dell'anno e regolarmente eseguiti.

Le commissioni amministratrici delle aziende speciali di trasporto sono tenute a deliberare e trasmettere alla direzione regionale ed ai consorzi di bacino citati, entro il 30 aprile di ciascun anno ovvero entro il diverso termine stabilito dai provvedimenti legislativi statali in materia di finanza locale, il conto consuntivo relativo all'anno precedente ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, è sostituito dal comma seguente:

« L'erogazione dei contributi alle singole aziende viene effettuata attraverso i consorzi di bacino di traffico:

in via preventiva, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, in conformità alla formulazione iniziale del programma ed agli eventuali assestamenti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 9, mediante una o più rate anticipate fino al 90 per cento del-

l'ammontare dei contributi medesimi, decurtate dell'ammontare delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza nell'esercizio precedente;

con successivo saldo a consuntivo, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma definitivo previsto dal punto 3) del precedente art. 9;

eventuali differenze negative tra contributi erogati e contributi di competenza sono recuperate sui contributi relativi al programma d'esercizio dell'anno successivo ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art 13 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, le parole: « contributi fino al 70 per cento della spesa » sono sostituite con le seguenti: « contributi fino al 75 per cento della spesa ».

Al medesimo art. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al precedente art. 12, punto 1), l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto, pubbliche e private, per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica, nonché di altri mezzi terrestri di trasporto persone aventi le caratteristiche di cui al primo comma.

A tale scopo la finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla giunta regionale, il fondo speciale previsto dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo e secondo comma del citato articolo 13, non coperta dai contributi.

Con le suddette consenzioni alla finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. - può essere conferito l'incarico di provvedere alla liquidazione, contestualmente alla concessione dei finanziamenti integrativi, dei contributi di cui al primo comma, previo trasferimento del loro ammontare complessivo alla Friulia S.p.a. - stessa da parte dell'amministrazione regionale.

Con le convenzioni di cui sopra può essere disposto il trasferimento alla Friulia S.p.a. di una somma annuale complessiva non superiore al 75% dello stanziamento del competente capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione del corrispondente esercizio finanziario. E' fatto obbligo alla finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. - di presentare annualmente all'amministrazione regionale la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione dei contributi medesimi.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, viene iscritto sul cap. 5562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, lo stanziamento di lire 7.865 milioni per l'esercizio 1985.

Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, viene iscritto sul cap. 5591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1985.

All'onere complessivo di lire 10.365 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte con l'assegnazione statale di pari importo, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, numero 151, che viene iscritta, per l'esercizio 1985, sulla base della corrispondente determinazione annuale effettuata con il disegno di « legge finanziaria 1983 », sul cap. 630 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **52.**

Contributo straordinario a favore dei consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana a ripiano passività esercizio 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 13 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1982, è concesso un contributo regionale straordinario ai consorzi per l'ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le comunità montane ai sensi dell'art. 24-*ter* della legge regionale 4 maggio 1973, numero 29, *inserito con l'art.* 15 *della legge regionale* 22 *maggio* 1978, n. 44.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1983.

Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico al cap. 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, istituito ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 15, con decreto dell'assessore allo sviluppo della montagna, n. 4 del 4 marzo 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 17 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 5872 viene altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

La denominazione del medesimo cap. 5872 viene così modificata: « Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l'Ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **53.**

Integrazione alla legge elettorale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 13 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, viene aggiunto un ulteriore comma che così recita:

« Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della regione Friuli-Venezia Giulia, per tutte quelle procedure di natura analoga relative alla durata della votazione e delle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1983

COMELLI

(4162)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1983, n. **21.**

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del 6 luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla valorizzazione della produzione emiliano-romagnola attraverso programmi pluriennali ed annuali di iniziative di promozione economica ed il coordinamento degli interventi promozionali realizzati nel settore da enti ed aziende regionali.

I programmi promozionali concorrono, inoltre, al perseguimento degli obiettivi delle attività promozionali svolte dai competenti organi statali.

Art. 2.

Programmi di promozione economica

I programmi di promozione economica si articolano normalmente in progetti organici finalizzati, nei quali sono indicati i settori merceologici interessati alle iniziative promozionali, i mercati di intervento, i tipi di iniziative previste ed i conseguenti oneri finanziari.

Gli enti e le associazioni di cui al quarto comma, lettera *a*), possono proporre, anche singolarmente, all'assessore competente in materia di fiere i programmi di promozione economica di cui al presente articolo.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi e i progetti di promozione economica, su proposta dell'assessore competente in materia di fiere, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 7.

I programmi promozionali possono prevedere:

a) l'organizzazione, di norma in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, con l'unione regionale delle camere di commercio, con l'Ervet - S.p.a., con l'Ersa, con le associazioni delle categorie economiche, con i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole imprese e con altri organismi ritenuti idonei, di iniziative di promozione economica, anche all'estero, riconducibili a progetti organici, o la partecipazione a tali iniziative;

l'organizzazione, di norma in collaborazione con gli enti, istituti, associazioni ed organismi di cui sopra, di missioni di operatori economici, esperti o giornalisti esteri in Italia o di operatori economici ed esperti italiani all'estero.

L'organizzazione di iniziative promozionali all'estero e la partecipazione alle stesse avvengono nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) la realizzazione o l'acquisizione di materiale pubblicitario e editoriale;

c) il conferimento di incarichi ad organismi pubblici e privati o ad esperti per lo svolgimento di studi, ricerche e prospezioni di mercato e per la elaborazione ed attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie in Italia e all'estero;

d) la concessione di contributi per promuovere, nell'ambito di progetti organici finalizzati, la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero;

e) la concessione di contributi ad enti fieristici riconosciuti, che organizzino, in applicazione delle disposizioni dell'art. 9, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, la partecipazione di espositori della regione a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino, a favore delle imprese emiliano-romagnole, servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri.

Art. 3.

Convenzioni con enti, istituti, associazioni e organismi vari

Per le iniziative previste dall'art. 2, quarto comma, lettera *a*), assunte in collaborazione con enti, istituti, associazioni, consorzi, società consortili ed altri organismi, o su proposta degli stessi, la giunta regionale è autorizzata a stipulare con i medesimi apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le iniziative promozionali concordate, le relative modalità di svolgimento nonché la quota di partecipazione finanziaria della Regione.

Fra gli oneri derivanti dall'organizzazione di missioni di operatori economici ed esperti italiani all'estero sono in ogni caso escluse dalla partecipazione finanziaria della Regione le spese di viaggio e soggiorno nonché le spese personali.

Art. 4.

Concessione di contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche

I contributi previsti dall'art. 2, quarto comma, lettera *d*), sono corrisposti:

a) ai consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra inprese artigiane od agricole;

b) ai comitati fra imprese artigiane o agricole omogenee, costituiti ai sensi dell'art. 39 e seguenti del codice civile, regolati da accordi conformi allo statuto-tipo approvato dal consiglio regionale.

I contributi per le iniziative di partecipazione a manifestazioni fieristiche, ricomprese nei progetti organici finalizzati di cui all'art. 2, sono concessi in misura non superiore alle seguenti percentuali massime della spesa complessiva ammissibile:

80 % per il primo anno di partecipazione dell'azienda alla manifestazione;

60 % per il secondo anno di partecipazione dell'azienda alla stessa manifestazione;

40 % per il terzo anno di partecipazione dell'azienda alla stessa manifestazione;

30 % per il quarto anno di partecipazione dell'azienda alla stessa manifestazione.

Per le manifestazioni che constano di due edizioni annuali il contributo può essere concesso, limitatamente ai primi tre anni, per la partecipazione ad entrambe le edizioni.

Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

1) quota di iscrizione alla manifestazione;

2) affitto ed allestimento dell'area espositiva;

3) trasporto ed assicurazione dei prodotti da esporre;

4) inserimento nel catalogo della manifestazione e servizio di interprete.

Fra gli oneri derivanti dalla partecipazione a manifestazioni fieristiche non sono in ogni caso ammesse a contributo regionale le spese di viaggio e soggiorno dei titolari delle imprese, le spese personali e quant'altro non strettamente attinente all'iniziativa.

Art. 5.
Erogazione dei contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche

Le richieste di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione generale sull'iniziativa.

Entro il trentesimo giorno precedente l'iniziativa dovranno essere presentati:

il preventivo di spesa particolareggiato, corredato da dettagliata relazione;

la dichiarazione di impegno a presentare, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, il consuntivo delle spese sostenute con la relativa documentazione;

la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

una dichiarazione dalla quale risulti se le aziende partecipanti hanno ricevuto altri contributi per l'iniziativa e per edizioni precedenti della stessa.

La giunta regionale, contestualmente alla concessione dei contributi, può disporre l'erogazione di acconti fino al 50% della somma impegnata per le singole iniziative.

I contributi sono liquidati a consuntivo, con deliberazione della giunta regionale, sulla base di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, costituita da fatture in copia conforme all'originale e di una relazione sui risultati ottenuti dall'iniziativa.

Ove le spese realmente sostenute siano inferiori al preventivo, il contributo concesso, in sede di liquidazione, viene corrispondentemente ridotto.

La mancata partecipazione alle iniziative programmate, non imputabili a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dai contributi previsti dalla presente legge per il periodo di un anno e la restituzione dell'acconto eventualmente percepito.

Art. 6.
Concessione ed erogazione di contributi ad enti fieristici

I contributi agli enti fieristici, previsti dall'art. 2, quarto comma, lettera *e*), sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per la organizzazione delle singole iniziative promozionali.

I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche sono concessi a fronte delle voci di spesa afferenti alla quota di iscrizione alla manifestazione fieristica ed all'affitto ed all'allestimento dell'area espositiva.

Le richieste di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, corredate da dettagliato preventivo di spesa e da programma particolareggiato dell'iniziativa promossa.

L'erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui al precedente art. 5.

Art. 7.
Commissione regionale consultiva per le attività di promozione economica e fieristiche

E' istituita la commissione regionale consultiva per le attività di promozione economica e fieristiche.

La commissione esprime pareri a formula proposte in materia di:

a) indirizzi programmatici sulle attività di promozione economica e sulla politica fieristica regionale, per la definizione di un sistema fieristico integrato e coordinato;

b) programmi e progetti promozionali di cui all'art. 2;

c) classificazione e qualificazione territoriale delle manifestazioni fieristiche di competenza della giunta regionale nonché autorizzazione allo svolgimento delle stesse;

d) formazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;

e) concessione dei contributi regionali, previsti dall'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, ad enti organizzatori di manifestazioni fieristiche.

La commissione presenta alla giunta regionale una o più relazioni annuali sullo stato di realizzazione dei programmi promozionali e sui risultati delle iniziative attuate.

Art. 8.
Composizione della commissione regionale consultiva

La commissione regionale di cui all'art. 7 è composta da:

l'assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di presidente;

l'assessore regionale preposto all'artigianato, o suo delegato;

l'assessore regionale preposto all'agricoltura, o suo delegato;

il presidente della commissione regionale per l'artigianato o suo delegato;

tre membri designati dalle associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;

due membri, in rappresentanza dei consorzi per il commercio estero, designati dalle associazioni di categoria cui gli stessi aderiscono;

tre membri designati dalle associazioni regionali degli industriali più rappresentative;

tre membri designati dalle associazioni regionali dei produttori agricoli più rappresentative;

tre membri designati dalle organizzazioni regionali cooperative più rappresentative;

due membri designati dalle associazioni regionali dei commercianti più rappresentative;

un membro designato dall'Ervet S.p.a.;

un membro designato dall'Ersa;

un membro designato da ciascun ente fieristico riconosciuto;

un membro designato dall'unione regionale delle camere di commercio;

un membro designato dal centro regionale per il commercio con l'estero;

un membro designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero;

un membro designato dall'unione regionale delle province;

un membro designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore regionale.

Art. 9.
Funzionamento della commissione regionale consultiva

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al precedente art. 8; resta in carica per la durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti; le relative determinazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti nonché, limitatamente ad argomenti specifici, rappresentanti dei soggetti organizzatori interessati alle questioni in discussione, al fine di acquisire ogni opportuno elemento di valutazione.

La commissione può affidare l'esame preliminare di singoli progetti promozionali a gruppi ristretti, formati da membri della commissione medesima, dalla stessa indicati.

Ai membri della commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto, a carico del bilancio regionale, il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente per i componenti di organi collegiali.

Art. 10.
Norme finali

La legge regionale 29 maggio 1980, n. 44, è abrogata.

I pareri dell'unione regionale delle camere di commercio e delle associazioni regionali delle categorie economiche, previsti nelle materie di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'art. 7 della presente legge, dall'art. 5, primo comma, dall'art. 6, terzo comma, punti 3) e 4) e dall'art. 15, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, sono sostituiti a tutti gli effetti dai pareri espressi nelle stesse materie dalla commissione regionale consultiva per le attività di promozione economica e fieristiche.

I contributi regionali previsti dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, possono essere concessi anche alle associazioni ed alle organizzazioni dei produttori agricoli e zootecnici.

Per le manifestazioni organizzate dagli organismi predetti non si applica il disposto di cui all'art. 7, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43.

Art. 11.
Norma transitoria

Il programma delle attività promozionali a favore del settore artigianale, relativo all'anno 1983, adottato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle norme della legge regionale 29 maggio 1980, n. 44, resterà disciplinato, limitatamente all'esercizio finanziario 1983, in base alla disposizione della stessa legge regionale 29 maggio 1980, n. 44.

Art. 12.
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, ammontanti complessivamente a L. 3.650.000.000 nel triennio 1983-1985, di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del programma 09 - « Fiere ed attività promozionali - settore 03 - sezione 3ª » del Bilancio pluriennale 1983-85 e con l'istituzione di tre appositi capitoli nello stato di previsione della spesa, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 « Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 4 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio, in sede di approvazione della prima variazione di bilancio per l'esercizio 1983.

I capitoli di nuova istituzione avranno le seguenti denominazioni:

a) « Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società consortili di piccole imprese ed altri organismi (art. 2, lettere *a*), *b*), *c*) »;

b) « Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero (art. 2, lettera *d*) »;

c) contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali all'estero, o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri (art. 2, lettera *e*) ».

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, relativi al funzionamento della commissione regionale consultiva, si fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 10050 « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, commissioni e comitati, spese obbligatorie » del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e con i fondi che verranno stanziati nei bilanci per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli di spesa.

Per gli esercizi successivi al 1983, sarà la legge di bilancio a determinare le quote destinate e gravare su ciascuno degli esercizi nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 luglio 1983

TURCI

(4538)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **19.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1981 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1983)

(*Omissis*).

(4845)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1983, n. **20.**

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, concernente: « Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'ultimo comma dell'art. 22 è soppresso;

al quarto comma dell'art. 23 le parole « terzo comma » sono sostituite con le parole « secondo comma ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 marzo 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1983.

(4846)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1983, n. **21.**

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1983)

(*Omissis*).

(4847)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832310)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.